

Ai clienti in indirizzo

Circolare n. 2 del 15/09/2015

NECESSARIA L'IDENTIFICAZIONE IVA PER L'INTRODUZIONE DI BENI DA LAVORARE

Con la legge 115 del 29/07/2015 entrata in vigore il 18/08/2015 e la nuova formulazione degli artt. 38 comma 5 lett. a) e 41 comma 3 del DL 331/93, l'Italia si è uniformata agli altri stati membri, in tema di **trasferimenti** di beni tra la nostra nazione e gli altri stati per l'effettuazione di perizie, operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali (lavorazioni).

Secondo la **formulazione precedente** della normativa, l'introduzione nel territorio nazionale di beni provenienti da altro Stato membro, da parte di un soggetto passivo d'imposta comunitario al fine , tra gli altri, di **sottoporli a lavorazione**, non costituiva un' operazione equiparata **all'acquisto intracomunitario**, salvo che i beni dopo la lavorazione non restassero in Italia.

L'operatore economico straniero non era quindi tenuto a registrarsi ai fini IVA (mediante identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale) se dopo la lavorazione, i beni venivano **trasportati**: nello Stato membro di provenienza, in un altro Stato Membro, oppure esportati in un paese terzo.

Solo nel caso in cui i beni fossero rimasti nel territorio nazionale, il soggetto comunitario mediante la propria partita iva italiana era tenuto ad effettuare un acquisto intracomunitario (fittizio), all'atto dell'introduzione dei beni.

Secondo la **nuova formulazione**, l'obbligo di identificazione presso l'amministrazione finanziaria italiana del soggetto comunitario sussiste **in tutti i casi in cui i beni, dopo la lavorazione, non ritornino nello Stato membro da cui sono stati originariamente spediti.**

STUDIO INTRA S.R.L.

*Sede Legale e Uff. Operativi: Viale Solferino, 11 - 43123 PARMA (PR)
Tel. 0521/970489 – Fax 0521/925767 - P. Iva 02552140341 - cap. soc. 10.000,00 € -
Reg. Imp. Parma Nr. 02552140341*

Ciò premesso si possono configurare le seguenti operazioni:

- 1- Cessione della merce in Italia dopo la lavorazione:
 - a. Vendita a soggetto passivo Italiano: emissione di fattura senza addebito dell'iva in quanto trattasi di operazione soggetta a reverse charge;
 - b. Vendita a soggetto privato italiano: emissione di fattura con addebito dell'iva da parte del rappresentante fiscale;
 - c. Vendita a soggetto passivo non residente in Italia: emissione di fattura con addebito dell'iva da parte del rappresentante fiscale;

- 2- Cessione della merce in altro Paese UE o Extra-UE dopo la lavorazione:
 - a. Vendita a soggetto passivo comunitario: emissione di fattura senza addebito dell'iva in quanto trattasi di operazione cessione intracomunitaria ex art. 41 DL 331/93;
 - b. Vendita a soggetto passivo domiciliato al di fuori della UE: trattasi di esportazione di cui all'art. 8 c.1 DPR 633/72 (se i beni oggetto di cessione sono trasportati fuori dal territorio comunitario)

Da un punto di vista meramente operativo, meno rilevanti dovrebbero essere gli effetti delle modifiche apportate ai medesimi trasferimenti di beni dall'Italia ad altri Stati membri. Gli operatori italiani, nella maggior parte dei casi, si sono già trovati nella condizione di doversi identificare ai fini IVA nello Stato membro di lavorazione dei beni qualora questi non rientrino in Italia al completamento del servizio e, conseguentemente, effettuano già una cessione intracomunitaria di beni (fittizia) al momento dell'invio degli stessi nell'altro Stato membro.

Può essere opportuno operare una revisione dei comportamenti finora adottati, al fine di valutarne la correttezza alla luce delle nuove norme.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito agli argomenti trattati.

Cordiali saluti.

STUDIO INTRA SRL

STUDIO INTRA S.R.L.

*Sede Legale e Uff. Operativi: Viale Solferino, 11 - 43123 PARMA (PR)
Tel. 0521/970489 – Fax 0521/925767 - P. Iva 02552140341 - cap. soc. 10.000,00 € -
Reg. Imp. Parma Nr. 02552140341*